

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1023

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CUSUMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1994

Riduzione del periodo di esercizio della professione di
avvocato per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori

ONOREVOLI SENATORI. - Ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, («Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee») gli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee sono ammessi al patrocinio in Italia davanti alle giurisdizioni superiori «purchè dimostrino di avere esercitato la professione per almeno otto anni». Poichè in molti paesi europei non esiste la distinzione tra procuratore legale ed avvocato, ne discende e che, ad esempio, gli avvocati greci e lussemburghesi possono accedere alle giurisdizioni superiori in Italia

dopo otto anni di esercizio professionale, mentre in Italia è necessario un periodo di esercizio professionale pari a quattordici anni (di cui sei da procuratore legale, ed otto da avvocato) per poter accedere alle giurisdizioni superiori.

Con il presente disegno di legge composto da un articolo unico si consente l'omogeneizzazione e l'armonizzazione in ambito europeo delle figure professionali forensi ai fini dell'accesso alle giurisdizioni superiori in Italia, eliminando una ingiusta penalizzazione degli avvocati italiani rispetto ai colleghi europei.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il periodo di esercizio della professione di avvocato, necessario per l'iscrizione nell'albo speciale ai termini dell'articolo 33, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, è ridotto a due anni.

